



REGOLAMENTO SERVIZIO ABITATIVO

Art. 1 - Norme di ammissione

1. La vita comunitaria all'interno delle strutture abitative e il loro utilizzo da parte degli ospiti in esse residenti sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. L'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito ADISU Puglia) garantisce il servizio abitativo nelle proprie strutture residenziali secondo le disposizioni del relativo Bando di Concorso e nel rispetto del presente Regolamento.
3. L'ADISU Puglia stabilisce con bando annuale la durata dell'assegnazione del posto alloggio e le modalità di espletamento del Concorso per l'ammissione alle Residenze.
4. L'assegnazione del posto alloggio viene resa pubblica con l'affissione della graduatoria, formulata secondo le modalità riportate nel relativo Bando di Concorso, presso lo sportello "Infostudenti" dell'Agenzia e sul sito internet www.adisupuglia.it.
5. Il rapporto di ospitalità sorge al momento dell'assegnazione dell'alloggio da parte dell'ADISU Puglia, che viene formalizzata attraverso un verbale di consegna firmato dalle parti interessate.
6. Successivamente all'attribuzione del posto letto, l'assegnazione della residenza avverrà privilegiando le conferme dell'anno precedente e, in subordine, il maggior numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 2 - Tipologie abitative

1. La tipologia delle Residenze è diversificata con l'offerta di camere attrezzate anche per studenti diversamente abili.
2. Per l'ubicazione delle residenze, le caratteristiche, il numero di posti letto ed altri elementi salienti consultare il sito internet: www.adisupuglia.it, nella sezione "Sedi territoriali, Alloggi".

Art. 3 - Accesso alle residenze

1. L'accesso alle Residenze universitarie è riservato agli studenti che siano in possesso dei requisiti previsti dal Bando di Concorso e che abbiano accettato l'alloggio nei termini previsti da ciascuna Sede territoriale, ovvero che siano chiamati a seguito di scorrimento di graduatoria per disponibilità

di posti liberi. È consentita, altresì, l'assegnazione dell'alloggio agli studenti accreditati dalle Università come partecipanti ai progetti Erasmus o ad essi assimilabili.

2. Lo studente, alla consegna delle chiavi della stanza assegnata, deve presentare:

- a) un valido documento di riconoscimento;
- b) la ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale secondo quanto previsto dal Bando di Concorso, nonché la prima retta mensile, ove dovuta;
- c) la documentazione rilasciata dalla Asl competente ovvero dal medico curante, attestante l'idoneità alla vita in comunità.

3. Lo studente assegnatario del posto alloggio, al momento dell'ammissione, verifica, alla presenza del Responsabile della Residenza o di un suo incaricato, che lo stato della stanza sia conforme alla descrizione contenuta nei fogli d'inventario, affissi all'interno, in cui è riportato l'elenco degli arredi presenti e sottoscrive per accettazione l'elenco stesso.

4. Contestualmente all'ingresso, lo studente dovrà accettare il presente Regolamento tramite apposita procedura sul portale studenti.

5. La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui al comma 2 non consente l'assegnazione della stanza e comporta la decadenza del beneficio per l'anno accademico di riferimento.

Art. 4 - Deposito cauzionale e rette

1. Un deposito cauzionale infruttifero, di importo pari alla somma stabilita anno per anno dall'ADISU, deve essere versato dallo studente secondo le modalità individuate dal Bando di Concorso per l'assegnazione di posti alloggio ovvero tramite bonifico bancario.

2. La restituzione del deposito cauzionale è subordinata all'inesistenza di danni o guasti arrecati a beni, strutture ed arredi delle Residenze, nonché di addebito degli oneri per pulizie straordinarie di cui lo studente si renda personalmente e/o solidalmente responsabile.

3. In tali casi, accertata l'entità del danno e le relative responsabilità, salva l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari e previa comunicazione scritta allo studente interessato, verrà detratto dalla cauzione depositata l'importo corrispondente, qualora il medesimo non sia anticipatamente corrisposto e fatto salvo, comunque, il risarcimento delle maggiori somme dovute. Per le stanze multiple, la responsabilità è ripartita in parti uguali fra gli occupanti.

4. Nel caso in cui vengano provocati danni agli spazi comuni, non imputabili direttamente ad un responsabile identificato a seguito dell'esito di un'indagine interna appositamente avviata alla presenza di un componente della rappresentanza studentesca presente nel collegio, la spesa sarà

ripartita in parti uguali tra tutti gli studenti assegnatari presenti nella residenza e trattenuta dal deposito cauzionale, nel caso in cui l'importo dovuto non venga corrisposto direttamente.

5. Lo studente assegnatario di posto alloggio a pagamento dovrà corrispondere all'ADISU Puglia l'importo relativo alle rette mensili entro il giorno 10 di ogni mese, salvo casi eccezionali comunicati tempestivamente al Dirigente di sede o ad un suo delegato. Lo studente che ritardi il pagamento della retta, conserva il posto previo versamento della mora pari al 20% della retta; in difetto si procederà alla revoca del posto alloggio ed al recupero del credito.

6. Lo studente è tenuto a ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma 3. La mancata osservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del presente regolamento.

7. Qualora lo studente lasci in via definitiva la Residenza per mancata conferma dello status di residente, per ultimazione del corso di studi, per rinuncia, abbandono o revoca, dandone comunicazione agli uffici amministrativi dell'Agenzia almeno 10 giorni prima della partenza con *comunicazione scritta*, l'Agenzia provvederà alla restituzione della somma depositata entro 60 giorni ovvero la parte di essa residua a seguito di eventuali addebiti ai sensi del presente articolo.

Art. 5 - Verbale di consegna. Chiavi.

1. All'inizio e alla fine del periodo di soggiorno, lo studente titolare del posto letto dovrà sottoscrivere, alla presenza di un incaricato dell'ADISU, il verbale di consegna contenente informazioni sullo stato dei luoghi e degli arredi presenti nelle camere assegnate così come accertati al momento della consegna stessa e del rilascio.

2. La mancata sottoscrizione del verbale di consegna non consente l'assegnazione del posto letto.

3. Lo studente verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche e/o danneggiamenti non registrati sul verbale di entrata, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dal normale uso dei beni assegnati. In caso di danni o ammanchi, lo studente dovrà risarcire l'ADISU.

4. Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna, lo studente riceverà le chiavi della stanza, di cui è vietata la duplicazione.

5. Le chiavi devono rimanere sempre presso la portineria della Residenza, seppure a disposizione esclusiva dello studente assegnatario. Ogni volta che lo stesso si allontana dalla Residenza deve depositarle presso la portineria.

6. E' fatto divieto di installare congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.

7. Nel caso di furto, rapina o smarrimento delle chiavi, lo studente deve sporgere denuncia all'Autorità competente, consegnandone copia alla Direzione della Residenza, che provvederà a predisporre un duplicato o ad effettuare la sostituzione della serratura a spese dell'ospite.

Art. 6 - Permanenza nelle strutture abitative

1. Il beneficio del posto alloggio comporta l'effettiva presenza nella Residenza. Le Residenze ADISU Puglia rimangono aperte dalle ore 06.30 alle ore 3.00 ed il sabato notte fino alle ore 4.00.

2. Lo studente è tenuto a pernottare nella Residenza, per ciascun mese, almeno per un periodo non inferiore ai 2/3 dei giorni utili, pena la decadenza dal beneficio e dallo status di studente fuori sede. Sono considerati tali i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi quelli festivi e di vacanza secondo il calendario accademico.

3. Lo studente che si allontani dalla sede abitativa ha l'obbligo di comunicare l'allontanamento al personale addetto. L'assenza per una sola notte, ancorché giustificata, dovrà essere comunicata al personale addetto. La reiterata mancata comunicazione comporta nei confronti dei trasgressori l'adozione da parte dell'Agenzia di provvedimenti disciplinari, così come individuati dall'art. 17.

4. Tali forme sanzionatorie non operano nei confronti degli studenti che, limitatamente al mese di luglio, effettuino la partenza anticipata liberando la camera e indicando alla reception della residenza, per iscritto, il periodo preciso della loro assenza. L'assegnazione del posto lasciato libero avverrà rispettando la cronologia di disponibilità e richiesta.

5. Lo studente assegnatario ha diritto di servirsi della camera dal momento dell'autorizzazione da parte dell'ADISU Puglia sino al 30 settembre dell'anno accademico di riferimento, ad eccezione del periodo natalizio e del mese di agosto. Alla data del 31 luglio, lo studente deve liberare la camera dagli effetti personali e consegnare le chiavi. Può rientrare nella stanza a far data dal primo settembre di ogni anno.

6. Saranno ritenute giustificate le assenze per:

- a) malattia opportunamente documentata: la certificazione attestante la malattia deve essere trasmessa, a mezzo e-mail, alla direzione del collegio di appartenenza, entro 2 gg. dal verificarsi dell'evento e consegnata in originale al rientro in residenza. Se la malattia, inoltre, ha durata superiore ai 10 giorni lo studente dovrà presentare, al rientro nella residenza, un ulteriore certificato medico attestante l'idoneità ai fini della convivenza in comunità;
- b) gravi motivi familiari opportunamente documentati (il lutto per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado possono essere autocertificati);
- c) altre circostanze di carattere eccezionale valutate dal dirigente della Sede territoriale.

7. Lo studente già residente che non risulti vincitore di posto letto per l'anno accademico successivo deve lasciare l'alloggio entro il 30 settembre.

8. Nel corso dell'anno accademico l'Agenzia si riserva la possibilità di procedere al trasferimento d'ufficio ad altra stanza o struttura residenziale, qualora ricorrano ragioni di funzionalità del servizio e/o convivenza.

Art. 7 – Divieto di cessione del posto letto

1. Il posto letto è riservato esclusivamente allo studente assegnatario che non può cederne l'uso, neanche temporaneo, a terzi. Pertanto, è fatto esplicito divieto di:

- a) cedere a qualsiasi titolo il posto letto assegnato;
- b) permettere l'utilizzo del posto letto dell'altro assegnatario durante la sua assenza;
- c) ospitare durante le ore notturne persone diverse dagli assegnatari della stanza.

2. Il mancato rispetto della presente disposizione comporta la revoca immediata del beneficio di cui all'art. 17, lett. c).

Art. 8 - Norme di comportamento

1. Gli ospiti, durante il soggiorno nella Residenza, devono mantenere un comportamento corretto improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione e alla civile convivenza, collaborando con gli altri ospiti e con il personale.

2. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale della Residenza, anche alla responsabilità e al decoro degli studenti.

3. Gli studenti assegnatari devono interrompere, tra le ore 23.00 e le ore 7.00 e tra le ore 13.00 e le ore 16.00, sia nelle proprie camere che negli spazi comuni, tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo al vicinato e agli altri ospiti della Residenza.

4. È fatto divieto di:

- a) introdurre e fare uso in residenza di qualunque apparecchiatura dotata di resistenza elettrica (fornelli elettrici e a gas, tostapane, forni, ferri da stiro, friggitrici, stufe, coperte elettriche), fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura che, ove disponibili, possono essere utilizzate esclusivamente come scaldavivande e per cibi di facile preparazione, ma non per i piatti per i quali occorre portare l'acqua ad ebollizione o olii ad alte temperature;
- b) fumare in tutti i locali della Residenza;

- c) introdurre nella Residenza e tenere in camera materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
- d) tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
- e) attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
- f) introdurre attrezzature (TV, stereo, mobili, "ciabatte" ecc..) o arredi e complementi d'arredo senza autorizzazione. E' consentito l'uso di adattatori elettrici tripli;
- g) applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- h) parcheggiare al di fuori delle aree previste;
- i) manomettere gli interruttori protetti e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza;
- j) mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che, per il loro dubbio gusto e pericolosità ("gavettoni", manomissioni di impianti di sicurezza e di servizio, di locali ed attrezzature di uso comune a disposizione degli studenti ecc.), possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa;
- k) realizzare feste o riunioni in camera, ai piani o in altri locali diversi da quelli indicati dal Responsabile della Residenza, ovvero nei locali previsti senza la prescritta autorizzazione;
- l) ricevere visite nei locali e servizi comuni diversi da quelli indicati dal Responsabile della Residenza;
- m) abbandonare resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli spazi comuni. Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria saranno addebitati allo studente responsabile; in assenza di identificazione di quest'ultimo, tali oneri saranno addebitati in parti uguali a tutti gli ospiti della residenza e detratti dalla cauzione;
- n) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate allo studente responsabile;
- o) collocare sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
- p) gettare dalla finestra oggetti di qualsiasi natura;
- q) lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione d'acqua all'uscita dalla camera;
- r) stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi a ciò dedicati;

s) far uso di strumenti rumorosi e disturbare la tranquillità della residenza;

t) praticare giochi d'azzardo;

u) gettare nei condotti di scarico di lavabi, wc, etc. materiali che possano otturare le tubazioni.

5. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17.

6. Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è consentito l'utilizzo di phon asciugacapelli e piastre per capelli personali qualora non presenti nelle residenze, a condizione che gli stessi risultino integri e riportino la marcatura CE che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalle direttive europee. La responsabilità derivante da un uso improprio, negligente, imprudente ed imperito delle apparecchiature rimane in capo all'utilizzatore che firmerà apposita assunzione di responsabilità. Le apparecchiature non rispondenti ai requisiti sopra descritti, in caso di ispezione, verranno ritirate dal personale della residenza.

7. In caso di malattia contagiosa o che possa compromettere la convivenza con gli altri assegnatari di posto alloggio, accertata da un medico, lo studente è tenuto a fare ricorso all'assistenza ospedaliera informando, nel contempo, il Responsabile della Residenza.

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni, tutti gli assegnatari sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di legge e, in particolare, dai regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, in quanto applicabili, a mantenere una condotta civile e a rispettare le disposizioni impartite dal presente regolamento.

Art. 9 - Riunioni e feste

1. Gli studenti ospiti della Residenza possono organizzare piccole riunioni che si potranno svolgere soltanto in appositi locali indicati dall'ADISU. In presenza di ospiti esterni è necessaria la formale autorizzazione del Dirigente della Sede territoriale.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento.

3. Gli studenti organizzatori sono responsabili del comportamento dei partecipanti e dei danni eventualmente arrecati ai beni mobili, alle attrezzature della Residenza ed ai locali, salvo i casi di individuazione del/dei responsabile/i.

4. Tutte le riunioni non potranno protrarsi oltre le ore 02.30, salvo deroghe concesse dal Dirigente di sede.

5. Qualora la Residenza fosse dotata di sala manifestazioni, è, altresì, ammessa la facoltà per gli studenti ospiti di organizzare feste, preventivamente autorizzate almeno 5 giorni prima, con la partecipazione di persone secondo il numero consentito dalla normativa antinfortunistica e antincendio del locale. In questo caso, lo studente o il comitato organizzativo dovrà sottoscrivere la

richiesta dichiarando l'assunzione di ogni conseguente responsabilità nel rispetto degli orari concordati con il Dirigente della Sede territoriale.

6. Non sono consentite la consumazione e la distribuzione di sostanze alcoliche. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

7. Gli assegnatari della residenza ADISU Puglia, previa richiesta, potranno tenere negli appositi locali, dietro autorizzazione dell'Agenzia, riunioni e conferenze a carattere culturale, scientifico e formativo. Tali richieste dovranno pervenire alla Direzione della Sede territoriale almeno 5 giorni prima della data fissata.

Art. 10 - Visite

1. Gli studenti ospiti della Residenza possono ricevere visite dalle ore 8.00 alle ore 24.00 negli spazi comuni, salvo diverse disposizioni indicate dal Dirigente della Sede territoriale.

2. Per accedere alla Residenza i visitatori devono essere registrati in reception, esibendo un documento di identità al personale di portineria, che provvederà a registrarlo ed a chiedere il consenso del destinatario della visita.

3. Le visite sono ammesse soltanto all'interno della camera dell'ospite, nella hall e nei locali comuni indicati dalla Direzione della Residenza.

4. In camera non è possibile ricevere più di due ospiti per volta nella fascia oraria compresa fra le 9.00 e le 23.00; nelle camere con più letti è necessario il consenso degli altri occupanti.

Nella hall e negli spazi comuni consentiti è permesso far entrare visitatori secondo il numero consentito dalla normativa antinfortunistica e antincendio del locale.

5. L'accesso da parte di minori è consentito quando essi facciano parte del nucleo familiare dell'ospite o quando siano accompagnati da familiari adulti. La responsabilità per eventuali atti imputabili al minore ricade sul familiare visitatore.

6. La Direzione si riserva la facoltà di precludere l'ingresso a soggetti che siano stati segnalati per fatti di particolare gravità o per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale in servizio presso la struttura.

7. Per motivi di sicurezza il personale si riserva il diritto di limitare l'accesso dei visitatori.

8. Lo studente assegnatario è responsabile civilmente e personalmente per i danni arrecati alle strutture e/o per le violazioni al presente regolamento da parte di terzi visitatori.

Art. 11 - Dotazioni e pulizie delle camere assegnate

1. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dello studente è a carico dell'assegnatario.
2. L'ADISU non si assume nessuna responsabilità verso gli assegnatari per gli oggetti di valore o denaro e per quant'altro da loro detenuto sia nella camera/alloggio che negli spazi comuni.
3. L'Agenzia provvederà periodicamente alla pulizia degli ambienti relativi alle singole camere e alle parti comuni nonché al cambio della biancheria.
4. L'ADISU fornisce agli studenti il corredo da camera (coperte, copriletto ecc.) che deve essere restituito in buone condizioni all'atto del rilascio della stanza. I capi di biancheria danneggiati o sottratti saranno addebitati allo studente al prezzo di costo.
5. Viene, altresì, assicurato il periodico rifornimento di biancheria (lenzuola, asciugamani ecc.). Nel giorno ed ora indicati gli studenti devono consentire l'accesso in stanza per le pulizie col cambio della biancheria, liberando la stanza entro le ore 9.00 dei giorni prestabiliti.
6. La biancheria non deve essere utilizzata in modo improprio.
7. In caso di perdita o di danneggiamento provocato lo studente è tenuto al risarcimento del danno.
8. Sentito il parere del tecnico incaricato dei rinnovi dei CPI, è consentito l'utilizzo di asciugamani e lenzuola proprie in cotone o spugna. Sono vietati tutti i materiali sintetici. In tal caso lo studente dovrà provvedere autonomamente al lavaggio degli stessi.
9. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17.

Art. 12 - Uso degli spazi comuni

1. Gli studenti ospiti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia e il decoro delle parti comuni.
2. In caso di gravi inadempienze, il Dirigente di sede provvederà a far effettuare una pulizia straordinaria addebitando l'onere economico agli studenti responsabili.
3. L'Agenzia provvederà alle opportune disinfezioni e alla pulizia straordinaria di tutti i locali durante la chiusura estiva. Per questo motivo le camere e tutti gli spazi comuni dovranno essere completamente liberati da qualsivoglia oggetto.

In questo ultimo caso gli studenti possono riporre limitati quantitativi di oggetti in appositi locali indicati dall'Agenzia, previa richiesta scritta e conseguente formale autorizzazione.

Art. 13 - Servizi

1. Nelle Residenze sono disponibili, di norma, i seguenti servizi:

- Portineria

A disposizione dei residenti per:

- segnalazione di guasti e/o problemi riguardanti le camere e i locali comuni della Residenza;
- ricevimento e distribuzione della posta;
- comunicazioni telefoniche;
- informazioni utili sul funzionamento dei vari servizi.

- Lavanderia e stireria

Le Residenze, ove compatibile con le loro caratteristiche strutturali e necessità gestionali, sono dotate di appositi locali con lavatrici, asciugatrici ed attrezzature per stirare, da utilizzare per adeguati quantitativi di biancheria, che devono essere tolti alla fine di ogni ciclo di lavaggio.

Le attrezzature per stirare devono essere restituite dopo l'uso.

E' vietato utilizzare questi servizi per conto di persone non assegnatarie di posto alloggio all'interno della Residenza.

- Servizio computer e stampante

Le Residenze, ove compatibile con le loro caratteristiche strutturali e necessità gestionali, sono dotate di locali computer, l'accesso ai quali, insieme all'utilizzo delle attrezzature presenti, è disciplinato da apposite norme, il cui testo verrà consegnato al momento della sottoscrizione della domanda per poterne usufruire.

- Altri servizi

Gli ospiti, su richiesta, possono accedere a sale attrezzate (palestra, sala giochi, sale audio-video etc.) e usufruire degli eventuali altri servizi di nuova attivazione; l'accesso e l'utilizzo di tali strutture è disciplinato da apposite norme il cui testo verrà consegnato al momento della sottoscrizione della domanda per poterne usufruire.

2. Gli ospiti sono tenuti all'osservanza dei suddetti regolamenti, pena l'esclusione dal servizio.

3. I guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) ed alle attrezzature di uso, sia comune che individuale, devono essere immediatamente segnalati al Responsabile della residenza o al personale di portineria.

Art. 14 - Controlli ed ispezioni

1. Il personale di portineria delle Residenze ha in consegna copia delle chiavi di accesso alle camere. L'Agenzia, qualora necessario, può effettuare controlli al fine di rilevare eventuali infrazioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

In tal caso lo studente sarà preavvisato e potrà assistere al sopralluogo. Gli esiti del controllo verranno segnalati al Dirigente di sede per l'assunzione di eventuali provvedimenti.

2. Per indifferibili controlli agli impianti o qualora si rendano indispensabili interventi straordinari ed urgenti per motivi di sicurezza, di manutenzione e di igiene, l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza degli assegnatari della camera.

Art. 15 - Rappresentanza

1. Al fine di favorire un più stretto rapporto tra gli studenti assegnatari di posto alloggio e l'Agenzia, gli studenti stessi potranno eleggere, entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, una propria rappresentanza composta da un numero di studenti – variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette in base alla consistenza numerica degli alloggi della residenza - mediante elezioni improntate al principio della democraticità.

2. Il dirigente di ciascuna sede territoriale, per almeno tre volte nel corso dell'anno accademico, convocherà tali rappresentanti, che hanno funzioni consultive e di collegamento responsabile fra gli studenti delle Residenze universitarie e gli organi dell'ADISU, per la discussione di problematiche attinenti alla vita interna della comunità.

Art. 16 - Responsabilità

1. Lo studente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.

2. Lo studente, per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso, è tenuto al risarcimento.

3. Nel caso di camere con più letti, la responsabilità per eventuali danni è solidale fra tutti gli occupanti, salvo che non risultino responsabilità individuali.

4. La responsabilità per i danni arrecati ai beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni e/o per la loro sottrazione è attribuibile solidalmente a tutti gli ospiti della struttura, qualora non siano state accertate responsabilità individuali. Qualora il danno e/o la sottrazione riguardi i beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni, il cui utilizzo risulta da appositi registri disponibili presso la reception, la responsabilità è attribuibile solidalmente a tutti coloro che hanno utilizzato il bene nelle 24 ore precedenti l'accertamento del danno e/o della sottrazione, quando non risultano responsabilità individuali; lo studente, al momento dell'utilizzo, è tenuto a segnalare al personale di portineria gli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati.

Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione rivolta a tutti gli ospiti della struttura verrà effettuata mediante affissione di idonea comunicazione presso la reception della Residenza.

5. L'Agenzia non si assume alcuna responsabilità per i fatti o reati perpetrati da terzi a danno degli ospiti delle Residenze.

6. Nel caso in cui gli studenti ospiti si rendano responsabili dei suddetti fatti o reati, verranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 17 e senza pregiudizio per l'azione civile o penale.

Art. 17 - Provvedimenti disciplinari

1. L'infrazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta, nei confronti dei trasgressori, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto con valore di diffida;
- b) sospensione del beneficio, a seguito del secondo richiamo scritto, consistente nell'allontanamento dalla struttura per un mese;
- c) revoca immediata del beneficio del posto alloggio assegnato e per tutta la durata della carriera universitaria; la revoca sarà comminata con il terzo richiamo scritto nei casi previsti dal presente regolamento ovvero a seguito di atto ritenuto gravemente lesivo della sicurezza ed incolumità degli altri ospiti della residenza.

2. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) saranno comminate dal Dirigente della Sede territoriale, mentre la revoca rientra nella competenza esclusiva del Direttore generale dell'ADISU Puglia, che vi provvede, su proposta del Dirigente della Sede.

3. Il Dirigente della Sede territoriale o il Direttore generale, a seconda del provvedimento disciplinare da applicare, previo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, anche, ove ritenuto opportuno, in contraddittorio con gli interessati, provvedono a contestare gli addebiti mediante comunicazione scritta. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti della struttura o dell'edificio.

4. Avverso i provvedimenti del Dirigente della Sede territoriale è ammesso, entro 5 giorni dalla comunicazione, ricorso al Direttore generale, mentre per i soli provvedimenti di revoca è ammesso, sempre entro 5 giorni, ricorso al Presidente dell'ADISU, che decide, sentito il Consiglio di Amministrazione, in via definitiva.

5. Il sistema di sanzioni di cui al presente articolo va riferito all'intera carriera universitaria dello studente.

6. Il Dirigente della Sede territoriale può disporre la temporanea interdizione all'accesso alla struttura nei confronti degli ospiti esterni che pongano in essere comportamenti in violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 18 - Coperture assicurative

1. Gli assegnatari di posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito della Residenza universitaria con apposita polizza assicurativa.
2. L'Agenzia non si assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli assegnatari o danneggiamenti degli stessi.

Art. 19 - Decadenza dal beneficio

1. Lo studente decade dal posto letto/camera nei seguenti casi:
 - a) per aver conseguito la laurea;
 - b) per ritardata, omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta;
 - c) omessa presentazione dello studente per l'assegnazione del posto alloggio secondo il calendario indicato dall'ADISU, salvo l'insorgere di un comprovato impedimento;
 - d) per trasferimento ad altra sede universitaria;
 - e) per aver rinunciato irrevocabilmente al proseguimento degli studi;
 - f) per rinuncia definitiva al posto alloggio.
2. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione scritta alla Direzione della Residenza:
 - a) del conseguimento della laurea;
 - b) dell'avvenuto trasferimento ad altra sede universitaria;
 - c) dell'avvenuta interruzione degli studi;
 - d) della partecipazione al programma Erasmus.
3. Nel caso in cui materiali ed effetti personali appartenenti a studenti non più assegnatari, depositati nella Residenza, non siano ritirati dagli interessati, l'Agenzia provvederà a dare comunicazione scritta all'ospite all'ultimo indirizzo noto, fissando un termine perentorio per il ritiro dei beni. Scaduto tale termine, si provvederà alla loro definitiva rimozione.

Art. 20 - Informativa sulla privacy degli ospiti

I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta al momento dell'assegnazione dell'alloggio, sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate alla assegnazione dei relativi benefici.

Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*") e dal Regolamento (UE) n. 2016/679.

Per ragioni di sicurezza è autorizzata l'installazione, in prossimità dell'ingresso di ciascuna residenza, di un sistema elettronico di rilevazione della presenza degli studenti ospiti; gli stessi saranno dotati di un badge personale, che dovrà essere utilizzato all'entrata e all'uscita.

L'Agenzia è autorizzata, altresì, ad installare negli spazi comuni delle residenze, nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa in materia di privacy, sistemi di videosorveglianza che consentano la visualizzazione e la registrazione delle immagini.

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni altro soggetto avente diritto *ex lege*.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti è il Dirigente preposto alla Sede territoriale di riferimento dell'ADISU Puglia.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. All'atto dell'accettazione del posto letto lo studente è obbligato ad accettare sul Portale studenti il Regolamento e si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni previste.
2. Per tutto quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni del Bando "Benefici e servizi" e alla normativa di settore.